

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT	
tel + 39 040 377 3430 fax + 39 040 377 3416	cultura@certregione.fvg.it cultura@regione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Milano 19

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 18. Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive a sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità. Approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse a contributo e prenotazione fondi per l'esercizio finanziario 2020.

### Il Direttore centrale

**Vista** la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ed in particolare l'articolo 18, comma 1 della stessa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai soggetti ivi individuati, per la realizzazione delle manifestazioni sportive a sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità;

**Visto** il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8", di seguito Regolamento;

**Preso atto** che sono pervenute, al Servizio sport entro il 31 gennaio 2020, termine previsto per la presentazione delle domande all'articolo 34, comma 1 del Regolamento, n. 37 domande di contributo;

**Dato atto** che, a fronte delle predette domande di contributo l'Ufficio competente ha svolto, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, il relativo esame istruttorio, provvedendo in tale ambito all'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande, nonché alla verifica delle corrispondenti spese ammissibili a contributo;

**Accertato** che delle 37 domande pervenute, una è stata ritirata in quanto oggetto di rinuncia da parte dell'A.N.S.Ha.F. di Trieste, in qualità di soggetto richiedente e 7 risultano non ammissibili;

**Dato atto**, pertanto, che a seguito dell'esame istruttorio risultano:

- n. 29 domande ammissibili a contributo;
- n. 7 domande non ammissibili a contributo;

**Evidenziato** che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente ha provveduto a comunicare preventivamente ai soggetti che hanno presentato le suindicate domande, i motivi ostativi all'accoglimento delle medesime;

**Richiamato** l'articolo 36, comma 1 del Regolamento:

*"Le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:*

- a) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a Discipline sportive associate riconosciute dal CIP;
- c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);
- d) manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;
- e) ricorrenza della manifestazione;
- f) numero di atleti partecipanti;
- g) partecipazione di atleti o squadre nazionali o internazionali;
- h) numero di giorni effettivi di svolgimento;
- i) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o internazionale;
- j) diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;
- k) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione determinato da: organizzazione di eventi collaterali, partecipazione di scuole, presenza di testimonials di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato un punteggio di 0,1.

**Richiamato** altresì l'articolo 37, comma 1 del Regolamento:

"In applicazione dei criteri di cui all'articolo 36, comma 1, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio così determinato:

- a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP;
- b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione e a Discipline associate, riconosciute dal CIP;
- c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;
- d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attività e manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili e per le manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;
- e) un punteggio di 0,1 oppure 0,2 oppure 0,3 punti sulla base, rispettivamente, della minore, media o maggiore incidenza di ciascuno dei parametri di cui all'articolo 36, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), come da allegato C".

**Evidenziato** che, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 8/2003 dei soggetti richiedenti il contributo l'Ufficio competente ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto del Comitato Italiano Paralimpico F.V.G;

**Dato atto** che, il Comitato Italiano Paralimpico F.V.G. ha riscontrato le richieste dell'Ufficio in ordine ai requisiti dei predetti soggetti;

**Richiamato** l'articolo 38, commi da 1 a 7, del Regolamento che così disciplina la misura del contributo e la modalità di concessione e di erogazione dello stesso:

1. In sede di riparto dei fondi per l'organizzazione delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, almeno l'80 per cento dello stanziamento complessivo è utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c); il restante importo, non superiore al 20 per cento dello stanziamento, è utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d).

2. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo teorico è pari a euro 10.000,00.
3. La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.
4. L'importo contributivo può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile, di cui alla domanda.
5. La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 3 è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:
  - a) se la misura del contributo risulta superiore al 100 per cento della spesa ammissibile;
  - b) se la misura del contributo risulta superiore all'importo del contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda.
6. Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria opera il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del codice apposto dall'ufficio protocollo del Servizio.
7. Il Servizio concede il contributo assegnato e liquida, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, l'importo contributivo nella misura del 100 per cento.

**Atteso** che:

- è rispettato il disposto di cui al comma 1 dell'art. 38 del Regolamento;
- il punteggio massimo teorico derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione di cui all'articolo 37, comma 1, del Regolamento è pari a punti 5,1;

**Considerato** che sui capitoli di spesa 6091 - "Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private" e 6691 - "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali" sono stanziati risorse rispettivamente pari ad euro 146.500,00 ed euro 13.500,00;

**Ritenuto**, per quanto sopra espresso, di approvare i seguenti documenti quali parti integranti del decreto:

- allegato 1) graduatoria delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8/2003, secondo l'ordine decrescente del punteggio delle manifestazioni ammissibili da finanziare, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;
- allegato 2) graduatoria delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8/2003, secondo l'ordine decrescente del punteggio delle manifestazioni ammissibili da finanziare;
- allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento;

**Ritenuto** pertanto di disporre la prenotazione delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 160.000,00 sui competenti capitoli di spesa e negli importi di seguito riportati:

- cap./s 6091- Trasferimenti correnti ad "Istituzioni Sociali Private" – euro 146.500,00
- cap./s 6691 – Trasferimenti correnti ad "Amministrazioni Centrali" – euro 13.500,00;

**Atteso** che sono stati acquisiti i dati relativi alle imputazioni contabili e relativi codici di cui agli allegati contabili, parti integranti del presente decreto;

**Viste:**

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e, in particolare, il CAPO IV "Sistema dei controlli interni dell'amministrazione regionale";
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);
- la legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza

epidemiologica da COVID-19);

**Richiamate** le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2282 e n. 2283 del 27 dicembre 2019 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs n. 118/2011 e il Bilancio finanziario gestionale 2020 ai sensi dell'articolo 5 della LR 26/2015;

**Richiamato** il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive variazioni;

**Ritenuto**, infine, di autorizzare il Direttore del Servizio sport all'adozione dei successivi atti di impegno della spesa dei contributi di cui trattasi, compresa la liquidazione contestuale degli stessi, come previsto all'articolo 38, comma 7, del Regolamento;

## DECRETA

**1.** Di approvare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di Sport), quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) graduatoria delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8/2003, secondo l'ordine decrescente del punteggio delle manifestazioni ammissibili da finanziare, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 2) graduatoria delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8/2003, secondo l'ordine decrescente del punteggio delle manifestazioni ammissibili da finanziare;

- allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento;

**2.** Di disporre la prenotazione delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 160.000,00, sui competenti capitoli di spesa e negli importi di seguito riportati:

- cap./s 6091- Trasferimenti correnti ad "Istituzioni Sociali Private" – euro 146.500,00

- cap./s 6691 – Trasferimenti correnti ad "Amministrazioni Centrali" – euro 13.500,00;

**3.** Qualora, nel corso dell'anno 2020, si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, si provvederà allo scorrimento della graduatoria, così come previsto dall'art. 37 comma 6 del Regolamento;

**4.** Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 18, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è disposta la prenotazione delle seguenti risorse finanziarie a valere sui relativi capitoli di spesa negli importi a fianco indicati:

- cap./s 6091 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private – euro 146.500,00;

- cap./s 6691 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali – euro 13.500,00.

**5.** Il Direttore del Servizio sport provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 7 del Regolamento ex D.P.Reg. 201/2016, all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi.

**6.** Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE  
dott.ssa Antonella Manca  
(Atto sottoscritto digitalmente)